

= LE SANZIONI CONTRO I FASCISTI =

IL TESTO DELLA REGGE PER L'EBURAZIONE = 30 LUGLIO 1944

ECCO IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE, CHE ENTRA IN VIGORE SULLE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO.

PUNIZIONE DEI DELITTI

ART. 1° = SONO ABROGATE TUTTE LE DISPOSIZIONI PENALI EMANATE A TUTELA DEL LE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI POLITICI CREATI DAL FASCISMO. LE SENTENZE GIÀ PRONUNCIATE IN BASE A TALI DISPOSIZIONI SONO ANNUL LATE.

ART. 2° = I MEMBRI DEL GOVERNO FASCISTA ED I GERARCHI DEL FASCISMO, COLPE VOLI DI AVER ANNULLATE LE GARANZIE COSTITUZIONALI, DISTRUTTE LE LIBERTÀ POPOLARI, CREATO IL REGIME FASCISTA, COMPROMESSE E TRADITE LE SORTI DEL PAESE, CONDOTTO ALLA ATTUALE CATASTROFE, SONO PUNITE CON L'ERGASTOLO, E, NEI CASI DI PIÙ GRAVE RESPONSABILITÀ CON LA MORTE. ESSI SARANNO GIUDICATI DA UN'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA COMPO STA DI UN PRESIDENTE E DI OTTO MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI FRA GLI ALTI MAGISTRATI IN SERVIZIO OD A RIPOSO, E FRA LE ALTE PERSONALITÀ DI REDTITUDINE INTEMERATA.

ART. 3° = COLORO CHE HANNO ORGANIZZATO SQUADRE FASCISTE, LE QUALI HANNO COM PIUTO ATTI DI VIOLENZA E DI DEVASTAZIONE, E COLORO CHE HANNO PROM MOSSO E DIRETTO L'INSURREZZIONE DEL 28.10.1922 SONO PUNITI SECONDO L'ART. 120 DEL CODICE PENALE DEL 1889. COLORO CHE HANNO PROMOSSO O DIRETTO IL COLPO DI STATO DEL 3 GENNAIO 1925 E COLORO CHE HANNO IN SEGUITO CONTRIBUITO CON ATTI RILEVANTI A MANTENERE IN VIGORE IL REGIME FASCISTA SONO PUNITI SECONDO L'ART. 118 DEL CODICE STESSO. ~~CHIUNQUE~~ CHIUNQUE HA COMMESSO ALTRI DELITTI PER MOTIVI FASCISTI O VALENDOSI DELLA SITUAZIONE POLITICA CREATA DAL FASCISMO, È PUNITO SECONDO LE LEGGI DEL TEMPO.

ART. 4° = I DELITTI PREVEDUTI DALL'ART. PRECEDENTE SONO GIUDICATI A SECONDA DELLA RISPETTIVA COMPETENZA, DALLA CORTE DI ASSISE, DAI TRIBUNALI E DAI PRETORI. LE CORTI DI ASSISE SONO COSTRUTTE DAI DUE MAGISTRA TI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULL'OR DINAMENTO DELLE CORTI D'ASSISE E DA 5 GIUDICI POPOLARI ESTRATTI A SORTE DA APPOSITI ELENCHI DI CITTADINI DI CONDOTTA MORALE E POLITI CA ILLIBATA. *

ART. 5° = CHIUNQUE POSTERIORMENTE ALL'8 SETTEMBRE 1943 ABBIA COMMESSO HO COM METTE DELITTI CONTRO LA FEDELITÀ E LA DIFESA MILITARE DELLO STATO, CON QUALUNQUE FORMA DI INTELLIGENZA O COLLABORAZIONE COL TEDESCO INVASORE, DI AIUTO E DI ASSISTENZA AD ESSO PRESTATI, È PUNITO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL C. P. M. DI GUERRA. LE PENE STABILITE PER I MILITARI SONO APPLICATE ANCHE AI NON MILITARI DAI GIUDICI ORDINARI.

ART. 6° = NON PUÒ ESSERE INVOCATA LA PRESCRIZIONE DEL REATO E DELLA PENA A

1° foglio

A FAVORE DI COLORO CHE, PURE ESSENDO COLPEVOLI DEI DELITTI DI CUI AL PRESENTE DECRETO, SONO RIMASTI FINORA IMPUNITI PER L'ESISTENZA STESSA DEL REGIME FASCISTA. PER LO STESSO MOTIVO LE AMNISTIE E GLI INDULTI CONCESSI DOPO IL 28 OTTOBRE 1922 SONO INAPPLICABILI AI DELITTI DI CUI AL PRESENTE DECRETO, E, SE SONO GIÀ STATE APPLICATE, LE RELATIVE DECLARATORIE SONO REVOCATE. L'ALTO COMMISSARIO POTRÀ DISPORRE LA REVOCA DI GRAZIA SOVRANA GIÀ CONCESSA. LE SENTENZE PRONUNCIATE PER GLI STESSI DELITTI POSSONO ESSERE DICHIARATE GIURIDICAMENTE INESISTENTI QUANDO ALLA DECISIONE ABBA INFLUITO LO STATO DI MORALE COER- CIZIONE DETERMINATO DAL FASCISMO. LA PRONUNCIA AL RIGUARDO È AFFIDA- TA A UNA SEZIONE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DESIGNATA DAL MI- NISTRO GUARDASIGILLI. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI AP- PPLICANO AI DELITTI PUNITI CON LA PENA DETENTIVA NON SUPERIORE NEL MAS- SIMO AI TRE ANNI.

ART. 7° = PER I REATI PREVISTI NEL PRESENTE TITOLO, LA PENA PUÒ ESSERE RIDOTTA FINO AD UN QUARTO ED ALLA PENA DI MORTE O ALL'ERGASTOLO PUÒ ESSERE SOSTITUITA LA RECLUSIONE NON INFERIORE AI CINQUE ANNI :

A) SE IL COLPEVOLE, PRIMA DELL'INIZIO DELLA PRESENTE GUERRA, HA PRE- SO POSIZIONE OSTILE AL FASCISMO;

B) SE HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLA LOTTA CONTRO I TEDESCHI, SE RICORRONO LE ATTENUANTI GENERICHE, PREVISTE DAL C. P. DEL 1889 ALLA PENA DI MORTE O ALL'ERGASTOLO È SOSTITUITA LA RECLUSIONE PER TRENT'ANNI E LE ALTRE PENE SONO DIMINUITE DI UN SESTO.

ART. 8° = CHI, PER MOTIVI FASCISTI, O AVVALENDOSI DELLA SITUAZIONE POLITICA CREATA DAL FASCISMO, ABBA COMPIUTO FATTI DI PARTICOLARE GRAVITA CHE, PUR NON INTEGRANDO GLI ESTREMI DI REATI, SIANO CONTRARI A NORME DI RETTITUDINE O PROBITÀ POLITICA È SOGGETTO ALLA INTERDIZIONE TEMPO- RANEA DEI PUBBLICI UFFICI OVVERO ALLA PRIVAZIONE DEI DIRITTI POLITI- CI PER UNA DURATA NON SUPERIORE AI DIECI ANNI. QUALORA L'AGENTE RI- SULTI SOCIALMENTE PERICOLOSO PUÒ ESSERNE DISPOSTA LA ASSEGNAZIONE AD UNA COLONIA AGRICOLA PER UN TEMPO NON INFERIORE A UN ANNO NE SU- PERIORI A DIECI.

I PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL PRESENTE ART., SONO APPLICATI DA COM- MISSIONI PROVINCIALI PRESIEDUTE DA UN MAGISTRATO E COMPOSTE DI DUE ALTRI MEMBRI ESTRATTI A SORTE, FRA I GIUDICI POPOLARI DI CUI ALL'ART. 4°.) QUANDO AI MEMBRI DI ASSEMBLEE LEGISLATIVE O DI ENTI E ISTITUTI CHE CON I LORO VOTI O ATTI CONTRIBUIRONO AL MANTENIMENTO DEL REGIME FASCISTA ED A RENDERE POSSIBILE LA GUERRA, LA DECADENZA DALLA LORO CARICA SARÀ DECISA DALL'ALTA CORTE DI CUI ALL'ART. 2° ; CIÒ SENZA PREGIUDIZIO DELLE SANZIONI DI CUI AL PRESENTE DECRETO IN QUANTO SIA- NO APPLICABILI.

ART. 9° = SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE, I BENI DEI CITTADINI I QUALI HANNO TRADITO LA PATRIA PONENDOSI SPONTANEAMENTE ED ATTIVAMENTE AL SERVIZIO DEGLI INVASORI TEDESCHI, SONO CONFISCATI A VANTAGGIO DELLO STATO. NEL CASO DI AZIONE PENALE LA CONFISCA È PRONUNCIATA DALL'AU- TORITÀ GIUDIZIARIA CHE PRONUNCIA LA CONDANNA; IN CASO DIVERSO DAL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO, SU RICHIESTA DELL'ALTO COMMIS- SARIO.

ART. 10° = PER CIÒ CHE NON È PREVISTO NEL PRESENTE TITOLO VALGANO, IN QUANTO

APPLICABILI, LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

EPURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 11°= SONO SOTTOPOSTI A GIUDIZIO DI EPURAZIONE GLI APPARTENENTI :

- 1) ALLE AMMINISTRAZIONI CIVILI E MILITARI DELLO STATO, ANCHE SE CON ORDINAMENTO AUTONOMO;
- 2) AGLI ENTI LOCALI ED AGLI ALTRI ENTI ED ISTITUTI PUBBLICI;
- 3) ALLE AZIENDE SPECIALI DIPENDENTI DA AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI, ALLE AZIENDE PRIVATE CONCESSIONARIE DI SERVIZI PUBBLICI ED A QUELLE RICONOSCIUTE DI INTERESSE NAZIONALE.

ART. 12°= SONO DISPENSATI DAL SERVIZIO :

- 1) COLORO CHE, SPECIALMENTE IN ALTI GRADI, COL PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA VITA POLITICA DEL FASCISMO E CON MANIFESTAZIONI RIPETUTE DI APOLOGI FASCISTI SI SONO MOSTRATI INDEGNI DI SERVIRE LO STATO;
- 2) COLORO CHE, ANCHE NEI GRADI MINORI, HANNO CONSEGUITO NOMINE OD AVANZAMENTI PER IL FAVORE DEL PARTITO O DEI GERARCHI FASCISTI.

ART. 13°= SONO ALTRESI' DISPENSATI DAL SERVIZIO I DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 11° I QUALI ABBIANO DATO PROVA DI FAZIOSITA' FASCISTA O DELLA INCAPACITA' O DEL MALCOSTUME INTRODOTTI DAL FASCISMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

QUALORA DAL GIUDIZIO DI EPURAZIONE RISULTINO ELEMENTI DI REATO, DOVRÀ ESSERNE FATTA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ COMPETENTE.

ART. 14°= COLORO CHE HANNO RIVESTITO LA QUALIFICA DI SQUADRISTA O SANSEPOLCRISTA, O ANTEMARCIA, O MARCIA SU ROMA, O SCIARPA LITTORIO, CHE SONO STATI UFFICIALI DELLA M. V. S. N. SONO DISPENSATI DAL SERVIZIO. QUALORA PERÒ NON ABBIANO DATO PROVA DI SETTARIETÀ O DI INTemperanza FASCISTA, SONO SOGGETTI A MISURE DISCIPLINARI DI MINORE GRAVITÀ.

ART. 15°= NEL CASO DI INDEBITI AVANZAMENTI O DI PREFERENZE NEI CONCORSI DI TITOLI FASCISTI PUÒ ESSERE IN LUOGO DELLA DISPENSA, DISPOSTA LA RETROCESSIONE O LA RESTITUZIONE AL RUOLO DI PROVENIENZA.

ART. 16°= CHI, DOPO L'8 SETTEMBRE, SI È DISTINTO NELLA LOTTA CONTRO I TEDESCHI PUÒ ESSERE ESENTE DALLA DISPENSA E DA OGNI MISURA DISCIPLINARE.

ART. 17°= GLI IMPIEGATI CHE, DOPO L'8 SETTEMBRE 1943, HANNO SEGUITO IL GOVERNO FASCISTA O GLI HANNO PRESTATO GIURAMENTO O HANNO COLLABORATO CON ESSO SONO DISPENSATI DAL SERVIZIO. PUÒ ESSERE LORO INFLITTA UNA PENA DISCIPLINARE MINORE QUALORA DIMOSTRINO DI ESSERSI TROVATI ESPOSTI A GRAVI MINACCIE E PERICOLI PER LA PROPRIA PERSONA, DI AVERE AIUTATO I PATRIOTI E DANNEGGIATA L'AZIONE DEI TEDESCHI E DEL GOVERNO CHE APPARENTEMENTE SERVIVANO. IN OGNI CASO SI FARÀ LUOGO AL CONGUAGLIO DEGLI ASSEGNI CHE SAREBBERO SPETTATI E DI QUELLI EFFETTIVAMENTE PERCEPITI; NE SONO DOVUTE LE INDENNITÀ E LE SOMME RISCOSE A CAUSA DI TRASLOCO.

ART. 18° = IL GIUDIZIO DI EPURAZIONE È AFFIDATO IN PRIMO GRADO A COMMISSIONI NON COSTITUITE PRESSO OGNI MINISTERO O AMMINISTRAZIONE O ENTE AUTONOMO. QUANDO SI TRATTI DI PERSONALE DI DIVERSI RUOLI POSSONO ESSERE COSTITUITE PIÙ COMMISSIONI PRESSO LO STESSO MINISTERO. LE COMMISSIONI SONO NOMINATE DAL MINISTERO COMPETENTE E COMPOSTE DI UN MAGISTRATO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO O A RIPOSO CHE LE PRESIEDE, DEL CAPO PERSONALE O DI UN FUNZIONARIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DI UN TERZO MEMBRO DESIGNATO DAL L'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO. PER I COMUNI, LE PROVINCE, LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA E GLI ENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE È ISTITUITA UNA COMMISSIONE NOMINATA DAL PREFETTO E COMPOSTA DI UN MAGISTRATO IN SERVIZIO O A RIPOSO, DI UN FUNZIONARIO DI PREFETTURA E DI UN MEMBRO DESIGNATO DALL'ALTO COMMISSARIO. NELLE FORME PREVEDUTE DAL COMMA PRECEDENTI POSSONO ESSERE NOMINATI MEMBRI SUPPLEMENTI E LA COMMISSIONE PUÒ DIVIDERSI IN SOTTOCOMMISSIONI.

ART. 19° = ALL'IMPIEGATO PREPOSTO PER LA DISPENSA È FISSATO UN TERMINE NON MINORE DI GIORNI DIECI PER PRESENTARE LE SUE DEDUZIONI. LE COMMISSIONI DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO UN MEMBRO DA ESSO DELEGATO, HANNO LA FACOLTÀ DI ESCUTERE TESI, DI CHIEDERE DOCUMENTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ED ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E POSSONO SENTIRE PERSONALMENTE L'INTERESSATO, ANCHE SE QUESTI NON NE FACCIANO RICHIESTA.

ART. 20° = LE CONCLUSIONI DELLE COMMISSIONI DI PRIMO GRADO SONO COMUNICATE ALL'ALTO COMMISSARIO ED ALL'INTERESSATO. È AMMESSO RICORSO NEL TERMINE DI TRE GIORNI PER L'INTERESSATO, DI VENTI PER L'ALTO COMMISSARIO AD UNA COMMISSIONE CENTRALE NOMINATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMPOSTA DI UN PRESIDENTE, DI DUE MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO O A RIPOSO, DI DUE FUNZIONARI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E DI DUE MEMBRI DESIGNATI DALL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO. NELLE STESSO FORME POSSONO ESSERE NOMINATI MEMBRI SUPPLEMENTI E LA COMMISSIONE PUÒ DIVIDERSI IN SOTTOCOMMISSIONI.

4° f. 1/2

ART. 21° = LA DISPENSA È, CONFORMEMENTE ALLA CONCLUSIONI DELLE COMMISSIONI, PRONUNCIATA DALL'AUTORITÀ CUI SPETTA, SECONDO LE NORME COMUNI, TALE FORMA DI PROVVEDIMENTO. LA STESSA AUTORITÀ EMANA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL PRESENTE TITOLO, SEMPRE CONFORMEMENTE ALLE CONCLUSIONI DELLE COMMISSIONI.

2 f. 1/2

ART. 22° = L'IMPIEGATO DISPENSATO DAL SERVIZIO ^È AMMESSO A LIQUIDARE IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CHE POSSA SPETTARGLI A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI. NEI CASI PIÙ GRAVI PUÒ ESSERE DISPOSTA LA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE. L'IMPIEGATO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTI PER L'EPURAZIONE PUÒ ESSERE SOSPESO DALL'UFFICIO. IN TAL CASO GLI È CORRISPONTO A TITOLO ALIMENTARE LO STIPENDIO, ESCLUSI OGNI ALTRA INDENNITÀ. IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È ADOTTATO DAL MINISTERO COMPETENTE E, NEI CASI DI CUI AL TERZO COMMA DEL L'ART. 18°, DAL PREFETTO.

ART. 23° = PRESSO GLI ORGANI PROFESSIONALI E GLI ORGANI INCARICATI DELLA TENUTA DI ALBI PER ESERCIZIO DI PROFESSIONE ARTI O MESTIERI, SONO ISTITUITE COMMISSIONI INCARICATE DI BIVEDERE LE ISCRIZIONI AGLI ALBI, APPLICANDO I CRITERI DI CUI AGLI ART. PRECEDENTI. LE COMMISSIONI SONO NOMINATE DAL MINISTERO COMPETENTE O DALL'AUTORITÀ DA LUI DELEGATA E COMPOSTA DI UN PRESIDENTE, DI UN MEMBRO DESIGNATO DAGLI ORGANI INCARICATI DELLA TENUTA DELL'ALBO E DI UN MEMBRO DESIGNATO DALL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO. CONTRO LE CONCLUSIONI DELLE COMMISSIONI È AMMESSO RICORSO NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 20° § A COMMISSIONI CENTRALI COSTITUITE PER OGNI ORDINE O PROFESSIONE DAL MINISTERO COMPETENTE E COMPOSTE DI UN PRESIDENTE, DI DUE MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO O A RIPOSO, DI QUATTRO MEMBRI DESIGNATI DALL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO. NEI CASI MENO GRAVI IN LUOGO DELLA CANCELLAZIONE PUÒ ESSERE INFLITTA LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ARTE O MESTIERE.

ART. 24° = CONTRO I PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL PRESENTE TITOLO È FATTO IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO, LIMITATAMENTE AL MOTIVO DI INCOMPETENZA.

ART. 25° = IL TERMINE PER L'INIZIO DELLE PROCEDURE PREVISTO NEL PRESENTE TITOLO È DI MESI SEI DAL ~~ENTRATA~~ ENTRATA IN VIGORE DI QUESTO DECRETO. IL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO DEVE ESSERE ULTIMATO ENTRO TRE MESI DALL'INIZIO. PER IL TERRITORIO NON LIBERATO E PER QUELLO LIBERATO MA NON ANCORA AFFIDATO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO LA SCADENZA DEL TERMINE INDICATO NEL PRIMO COMMA È PROROGATA FINO A SEI MESI DOPO IL PASSAGGIO ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA DEI TERRITORI STESSI.

AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME

Figlio
ART. 26° = I PROFITTI DERIVATI DALLA PARTECIPAZIONE O ADESIONE AL REGIME FASCISTA SONO AVOCATI ALLO STATO, INDIPENDENTEMENTE ALL'AZIONE PENALE PER I FATTI COSTITUENTI REATO. GLI INCREMENTI PATRIMONIALI ED CONSEGUITI DOPO IL 28.10.1922, DA CHI HA RIVESTITO CARICHE PUBBLICHE O CUNQUE SVOLTA ATTIVITÀ POLITICA COME FASCISTA, SI PRESUMONO PROFITTI DI REGIME, A MENO CHE GLI INTERESSATI DIMOSTRANO CHE GLI ARRICCHIMENTI HANNO AVUTO LEGITIMA PROVENIENZA. CIÒ VALE ANCHE SE I BENI HANNO CESSATO DI APPARTENERE ALLA STESSA PERSONA. SI PRESUMONO ALTRESÌ PROFITTI DI REGIME GLI INCREMENTI PATRIMONIALI DEGLI ASCENDENTI, DEI DISCENDENTI E DEL CONIUGE E DI CHI, ANCHE NON ISCRITTO AL REGIME FASCISTA AVEVA RELAZIONE DI ASSOCIAZIONE O DI COINTERESSENZA CON LE PERSONE INDICATE NEL PRIMO COMMA. NELLA DETERMINAZIONE DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI SI HA RIGUARDO ANCHE AI BENI IN QUALUNQUE MODO ACQUISTATI O POSSEDUTI PER INTERPOSTE PERSONE.

ART. 27° = BENI DETERMINATI ESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL DEBITORE L'ACQUISTO DEI QUALI SIA PARTICOLARMENTE DOVUTO A PROFITTI DI REGIME POSSONO ESSERE AVOCATI ALLO STATO.

ART. 28° = DELLE SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI AVOCAZIONE DI PROFITTI DI REGIME RISPONDE TUTTO IL PATRIMONIO DEL DEBITORE. NEL CASO PREVISTO DAL TERZO COMMA DELL'ART. 26, LE PERSONE DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO STESSO, SONO SOLIDALMENTE RESPONSABILI CON I LORO CONGIUNTI, ASSOCIATI E CLIENTI.

ART. 29° = SE IL PATRIMONIO DEL DEBITORE RISULTA INSUFFICIENTE A PAGARE LE SOMME DOVUTE ALLO STATO, SONO PRIVI DI EFFETTO RISPETTO A QUESTO :

- 1) GLI ATTI A TITOLO GRATUITO POSTI IN ESSERE DAL DEBITORE NEL QUINQUENNIO ANTERIORE AL 25.7.1943 ;
- 2) QUALSIASI ATTO DI DISPOSIZIONE EFFETTUATO DOPO TALE DATA; DI FRONTE ALLO STATO E AI FINI DEL REALIZZO DEL SUO CREDITO PER PROFITTI DI GUERRA I BENI ACQUISTATI ENTRO IL QUINQUENNIO ANTERIORE AL 25/7/1943 DAL CONIUGE DEL DEBITORE, SI CONSIDERANO APPARTENENTI.

ART. 30° = L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME SONO DI COMPETENZA DI UNA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE, FORMATA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DAL GIUDICE DA LUI DELEGATO E DA QUATTRO COMMISSARI NOMINATI DAL MINISTERO PER LE FINANZE SU DESIGNAZIONE DEL PREFETTO FRA CITTADINI DI PROVATA PROBITA E COMPETENZA. LA SEZIONE SPECIALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO IN BASE ALL'INDIRCAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO, AD INFORMAZIONE DEGLI ORGANI FINANZIARI E A SEGNALAZIONI FIRMATE DA PRIVATI. LA SEZIONE MEDESIMA GIUDICA I RECLAMI DEL DEBITORE E DELLA FINANZA AVVERSO LA PROPRIA PROPOSTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME.

NELL'UDIENZA CHE E PUBBLICA, E AMMESSO IL CONTRADDITORIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CHE PUO FARSÌ RAPPRESENTARE DALL'AVVOCATURA DELLO STATO E DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALL'ACCERTAMENTO CHE PUO FARSÌ RAPPRESENTARE DA UN PROCURATORE LEGALE O DA UN'AVVOCATO. LE DECISIONI SONO NOTIFICATE AL DEBITORE, ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ALL'ALTO COMMISSARIO.

ART. 31° = LA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE HA TUTTI I POTERI DI INDAGINE, ACCESSO, ISPEZIONI, CONTROLLO E RICHIESTA DI DATI CONFERITI AGLI AGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE E ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI MAGGIORI UTILI RELATIVI ALLO STATO DI GUERRA.

NON E AMMESSO IL DIRITTO DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE NEI CASI DELL'ART. 352 DEL C.P.P.

CHI, CHIAMATO COME TESTIMONIO O PERITO, NON OTTEMPERA AGLI OBBLIGHI, O COMMITTE FALSITA, E PUNITO A TERMINE DEGLI ART. 364 - 372 373 - DEL C. P.

CHI NON ADEMPIE ALLE ALTRE RICHIESTE DELLA SEZIONE E PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A SEI MESI O CON LA MULTA DA LIRE 300 A LIRE 5000. LE AMMINISTRAZIONI O GLI ENTI PUBBLICI OVE ABBIANO CONOSCENZA CHE SIANO STATI REALIZZATI PROFITTI DI REGIME, DEBONO IMMEDIATAMENTE COMUNICARLO ALL'ALTO COMMISSARIO.

CHI E TENUTO A FARE TALE COMUNICAZIONE E NON VI ADEMPIE E PUNITO COME AL COMMA PRECEDENTE. PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DELLA SEZIONE SPECIALE PUO ESSERE COMANDATO PRESSO DI ESSA PERSONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA O DI ALTRI RUOLI AMMINISTRATIVI E TECNICI DELLO STATO.

6° f. v.

ART. 32° = CONTRO LE DECISIONI DELLA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE, IL DEBITORE E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA POSSONO PRESENTARE RICORSO ENTRO TRENTA GIORNI; PUÒ RICORRERE ANCHE L'ALTO COMMISSARIO ENTRO SESSANTA GIORNI. LA DELIBERAZIONE IN GRADO DI APPELLO È RIMESSA AD UNA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE COSTITUITA DA UN PRESIDENTE APPARTENENTE ALL'ORDINE GIUDIZIARIO DI GRADO NON INFERIORE A QUELLO DI PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO E DA QUATTRO COMMISSARI DA NOMINARSI, L'UNO E GLI ALTRI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

AL PROCEDIMENTO AVANTI LA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE CENTRALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 30 PENULTIMO ED ULTIMO COMMA DELL'ART. 31.

ART. 33° = LE DECISIONI DELLA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PUÒ ESSERE IMPUGNATA SOLO PER ASSOLUTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE DAVANTI ALLA SEZIONE UNICA DELLA CORTE DI CASSAZIONE. IL RICORSO DEVE ESSERE PRESENTATO DAL DEBITORE O DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ENTRO 45 GIORNI, SALVO ALL'ALTO COMMISSARIO LA FACOLTÀ DI RICORRERE ENTRO TRE MESI.

ART. 34° = L'ALTO COMMISSARIO PUÒ, ANCHE FUORI DEL TERMINE SUDDETTO, MA NON OLTRE UN BIENNIO PROMUOVERE LA RETTIFICA DELL'ACCERTAMENTO, SEBENE DIVENUTO DEFINITIVO, IN BASE A FATTI DI IMPORTANZA NOTEVOLE CHE NON RISULTINO DALLA MOTIVAZIONE DELLE DECISIONI ESSERE STATI CONSIDERATI NEI PROCEDIMENTI ANTERIORI.

TALE RETTIFICA È IN OGNI CASO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE CENTRALE.

ART. 35° = PRIMA ANCORA CHE SIANO COSTITUITE LE SEZIONI SPECIALI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PUÒ; SU RICHIESTA DELL'ALTO COMMISSARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DISPORRE CON PROPRIO DECRETO, IL SEQUESTRO CONSERVATIVO, ANCHE PRESSO TERZI DEI BENI MOBILI O IMMOBILI DI PERTINENZA DELLE PERSONE INDICATE ALL'ART. 26. LA STESSA FACOLTÀ SPETTA ANCHE IN UFFICIO AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL 7 E 8 COMMA DELL'ART. 19 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIE DELLE IMPOSTE STRAORDINARIE SUI MAGGIORI UTILI RELATIVI ALLO STATO DI GUERRA, APPROVATO CON R. D. 5.6/1943 N. 598.

ART. 36° = IN SEGUITO A DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO DA PUBBLICARSI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO, COLORO CHE DETENGONO BENI DI PERTINENZA DELLE PERSONE INDICATE NEL DECRETO SDESSO, QUALI RITENUTI PROFITTATORI DEL REGIME, O CHE SONO VERSO DI ESSE DEBITORE A QUALSIASI TITOLO DEBBONO DICHIARARNE NEI MODI E TERMINI CHE SARANNO STABILITI NEL DECRETO ASTENENDOSI DAL CONSEGUIRE I BENI O DALL'ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI VERSO IL PROPRIO CREDITORE; IL FERMO RIMANE SENZA EFFETTO QUALORA NON VENGA ESEGUITO SEQUESTRO ENTRO 60 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE CHE QUESTA SIA STATA FATTA.

CHI NON ADEMPIE AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL PRESENTE ARTICOLO È PUNITO COME ALL'ART. 31., SALVO LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER IL PREGIUDIZIO ALLA FINANZA.

CHIUNQUE AI FINE DI SOTTRARRE ALL'AZIONE DELLO STATO BENI APPARTE

XXXX
 NENTI ALLE PERSONE RITENUTE PROFITTATORI DEL REGIME ALLIENA O COMUNQUE TRASFERISCE PRESSO TERZI O OCCULTA TALI BENI A CHOUNQUE LI ACQUISTI, LI RICEVE E OCCULTA, OVVERO SI INTROMETTE NEL FARLI ACQUISTARE, RICEVERE OD OCCULTARE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A 10 ANNI E COLLA MULTA FINO A LIT. 100.000.

ART. 37° = LA PROPOSTA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE QUANDO NON È STATO AVANZATO RECLAMO DAL DEBITORE, ED IN OGNI CASO LA DECISIONE DELLA STESSA, ANCHE PENDENTE L'APPELLO ALLA COMMISSIONE CENTRALE E LA DECISIONE DI QUEST'ULTIMA SONO TITOLI ESECUTIVI ANCHE AGLI EFFETTI DELLE TRASCRIZIONI NEI REGISTRI IMMOBILIARI. LA RISCOSSIONE DELLE SOMME ATTRIBUITE ALLO STATO A TITOLO DI PROFITTO DI REGIME PUÒ FARSI CON LA PROCEDURA ED I PRIVILEGI STABILITI PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI MAGGIORI UTILI RELATIVI ALLO STATO DI GUERRA. L'INTERO DEBITO PUÒ ESSERE ISCRITTO IN RUOLO STRAORDINARIO RISCOUOTIBILE IN UNICA SOLUZIONE.

LIQUIDAZIONE DEI BENI FASCISTI

ART. 38° = I BENI DEL CESSATO P. N. F. E DELLE ORGANIZZAZIONI SOPPRESSE DAL R. D. L. 2/8/1943 N. 704, SONO DEVOLUTE ALLO STATO. SU PROPOSTA DELL'A. C. I BENI STESSI SARANNO DESTINATI COL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CONCERTO CON I MINISTERI COMPETENTI, A SERVIZI PUBBLICI O A SCOPI DI INTERESSI GENERALI ANCHE MEDIANTE CESSIONI AD ALTRI ENTI PUBBLICI OD A ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI, SPORTIVE E SIMILARI.

ART. 39° = AL REALIZZO DELLE ATTIVITÀ DEL P. N. F. E DEGLI ENTI SOPPRESSE PROVEDE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO.

P. J. J. J.
L'ALTO COMMISSARIO

ART. 40° = AD ASSICURARE L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO È ISTITUITO UN ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO. L'A. C. È NOMINATO SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ED È PER LA DURATA DELLA CARICA EQUIPARATO AI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO DI 1° GRADO. EGLI È ASSISTITO DA ALTI COMMISSARI AGGIUNTI PER CIASCUNO DEI RAMI DI SUA COMPETENZA. IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO POSSONO SOSTITUIRE OGNUNO PER IL PROPRIO RAMO. ESSI SONO NOMINATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DELL'A. C. E SONO EQUIPARATI A MAGISTRATI DI 3° GRADO. ALL'A. C. POSSONO ESSERE ASSEGNATI COMMISSARI IN NUMERO NON MAGGIORE DI DUE PER OGNI RAMO, NOMINATI NELLA FORMA PREVISTA DAL COMMA PRECEDENTE. ALL'UFFICIO DELL'A. C. VENGONO ASSEGNATI, SU RICHIESTA NOMINATIVA, MAGISTRATI E FUNZIONARI IN NUMERO ADEGUATO ED È POSTO ALLA SUA DIPENDENZA UN NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA COMPOSTA DI PERSONALI DEI CARABINIERI, DELLA PUBBLICA SICUREZZA, E DELLA GUARDIA DI FINANZA. DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA POSSONO ESSERE CHIAMATI A FAR PARTE ANCHE ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.

L' A. C. E GLI UFFICI DIPENDENTI POSSONO RICHIEDERE L'OPERA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CHE È TENUTA AD ESEGUIRNE GLI ORDINI.

ART. 41° = L' A. C. DIRIGE ED INVIGILA L'OPERA DI TUTTI GLI ORGANI A MEZZO DEI QUALI SI ADEMPONO LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO. SPETTA ALL' A. C. DI PROMUOVERE DI SUA INIZIATIVA O SU DESIGNAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SU DENUNCIA SOTTOSCRITTA DEI PRIVATI, L'AZIONE PER I DELITTI DI CUI ALL' ART. 2 PROVVEDENDO ALLA RELATIVA ISTRUTTORIA E DEFERENDO L'IMPUNITO ALL'ALTA CORTE INDICATA NELLO STESSO ARTICOLO PRESSO LA QUALE EGLI ESERCITA PERSONALMENTE OR PER DELEGA LE FUNZIONI DI P. M.

L' A. C. PUÒ, IN CASI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ, DEROGARE ALLE NORME SULLA COMPETENZA, DEBERENZO ALL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA PERSONE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NELL'ART. 2 ANCHE PER REATI NON CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO STESSO. FERMO, RESTANDO GLI OBBLIGHI E LE ATTRIBUZIONI DEL P. M. DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ALTRI ORGANI O ENTI, L' A. C. PUÒ ALTRESÌ, DI SUA INIZIATIVA O SU DENUNCIA DEI PRIVATI, PROMUOVERE :

- 1) L'AZIONE PER GLI ALTRI DELITTI PREVISTI DAL TITOLO I
- 2) L'AZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE SAZIONI STABILITE DALL'ART. 8°
- 3) L'AZIONE PER LA CONFISCA DEI BENI DI COLORO CHE HANNO COLLABORATO COI TEDESCHI AI SENSI DELL'ART. 9°
- 4) IL GIUDIZIO PER L'EPURAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONI E LA DISPENSA DAL SERVIZIO DAVANTI ALLE APPOSITE COMMISSIONI DI 1° GRADO ED IN SEDE DI RICORSO A QUELLA CENTRALE
- 5) L'ACCERTAMENTO E L'AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME FASCISTA A CURA DELLE COMMISSIONI LOCALI E DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE CON FACOLTÀ DI PROMUOVERE IN CASI ECCEZIONALI LA RETTIFICA DELLE DECISIONI DELLA STESSA COMMISSIONE CENTRALE; LE PROPOSTE PER L'ASSEGNAZIONE REGOLARE E PIÙ OPPORTUNA DEI BENI GIÀ DI PROPRIETÀ DEI FASCI E DEGLI ENTI FASCISTI ;
- 6) OGNI ALTRA ATTRIBUZIONE PREVISTA DAL PRESENTE DECRETO E DI ALTRI PROVVEDIMENTI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 42° = PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO SONO ABOLITE TUTTE LE PREROGATIVE COMPRESSE QUELLE PREVISTE DAGLI ART. 33/37 E 47 DELLO STATUTO.

ART. 43° = I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICI SERVIZI INVESTITI A NORMA DEL PRESENTE DECRETO DI FUNZIONI RELATIVE ALLA REPRESSIONE DEI DELITTI DEI FASCISTI, ALL'EPURAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI, ALL'AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI BENI FASCISTI I QUALI SI RENDONO RESPONSABILI DI ALCUNO DEI REATI PREVISTI E PUNITI DAGLI ART. 314/316/317/318/319/320/323/324/326/328 DEL C. P. SONO PUNITI CON LE PENE PREVISTE DA DETTI ARTICOLI, AUMENTATI DA UN TERZO ALLA METÀ.

ART. 44° = I PROCEDIMENTI GIÀ INIZIATI PER LA PUNIZIONE DEI DELITTI FASCISTI, PER LA EPURAZIONE E PER L'AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME SONO PROSEGUITI CON LE NORME DEL PRESENTE DECRETO, RESTANDO FERMI GLI ATTI COMPIUTI CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE NORME STESSE.

10°)

I PROVVEDIMENTI GIÀ EMANATI SARANNO RIVEDUTI SE IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO.

ART. 45° - SARÀ, CON SUCCESSIVI DECRETI LEGISLATIVI PROVVEDUTO IN QUANTO OCCORRA ALL'ESECUZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO. IL MINISTRO PER IL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE CON PROPRI DECRETI LE VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A. C. E DEGLI ORGANI ISTITUITI DAL PRESENTE DECRETO.

